



COMUNE DI MACERATA FELTRIA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

C O P I A

Affissa all'Albo Pretorio il
26/09/2020 al nr. 366

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.

Nr. Progr. **33**

Data **24/09/2020**

Seduta NR. **5**

Adunanza **ORDINARIA** Seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** Convocazione in data **24/09/2020** alle ore **21:00**.

Il **SINDACO** ha convocato il **CONSIGLIO COMUNALE** tramite applicazione informatica oggi, **24/09/2020** alle ore **21:00** in adunanza **ORDINARIA** di **PRIMA** Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
ARCANGELI LUCIANO	S	PRETELLI GIACOMO	N	SILVI ALFREDO	S
MAGGIORE GIOVANNI	S	LAZZARI ANDREA	S		
SARTORI ANDREA	S	MORRI ANNA MARIA	S		
MARTINI ANGELO	S	RENZI GINO	S		
BRISIGOTTI ANDREA	S	CANCELLIERI BARBARA	S		

Totale Presenti: **10**

Totale Presenti Colleg.: **0**

Totale Assenti: **1**

Assenti Giustificati i signori:

PRETELLI GIACOMO

Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE** del Comune, **DOTT. TINTI PAOLO**.

In qualità di **SINDACO**, il **SIG. ARCANGELI LUCIANO** assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:

, , ,

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Macerata Feltria è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

Rilevato che alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente di Governo dell'ambito il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020;

Richiamato l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: *“i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*;

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;

Considerato che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 29.03.2019;

Dato atto che l'unica differenza consiste nel fatto che gli studi professionali, in virtù dell'art. 58 quinquies del Decreto Legge n. 124 del 26.10.2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 157 del 19.12.2019, sono a partire dal 2020 inseriti nella categoria 9 anziché nella categoria 8;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

Dato atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

Richiamato inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 25.06.2020, e in particolare le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune;

Tenuto conto che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni previste, per l'anno 2020 a seguito dell'emergenza Covid-19, dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 24.07.2020 a sostegno delle utenze domestiche, nonché le agevolazioni di cui al Regolamento per il sostegno delle attività produttive e promozione del tessuto economico locale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28.04.2016, trovano copertura al Cap. 9580/455 – P.I.C. 1.09.02.01.001 - del bilancio di previsione finanziario 2020/2022, anno 2020, nell'importo di € 3.870,00, mentre le minori entrate derivanti dalle riduzioni/agevolazioni disciplinate dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 24.07.2020 *“Agevolazione TARI per l'anno 2020 a seguito dell'emergenza Covid-19” (Riduzioni approvate ai sensi della deliberazione ARERA 158/2020)*, trovano copertura al Cap. 9580/456 – P.I.C. 1.09.02.01.001 - del bilancio di previsione finanziario 2020/2022, anno 2020, nell'importo di €7.000,00;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 27.04.2020 con la quale si stabiliva che:

- in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si approvava, in via provvisoria, il Piano finanziario per l'anno 2020 confermando il Piano e le tariffe approvate per l'anno 2019, come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29.03.2019, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla riapprovazione del Piano economico finanziario e delle tariffe per l'anno 2020, secondo le indicazioni di ARERA e la validazione da parte dell'Ente di Governo dell'Ambito territorialmente competente (ATA Rifiuti);
- il numero delle rate e delle scadenze del versamento, salvo ulteriori sospensioni disposte per il protrarsi delle emergenze sanitarie, erano le seguenti:
 - 1^a rata scadenza 30 Settembre 2020, acconto pari al 50% dell'importo dovuto per l'anno 2020;
 - 2^a rata scadenza 30 Novembre 2020, saldo/conguaglio con le tariffe definitive per l'anno 2020;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare*

entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Pesaro e Urbino sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Dato atto che con l'art.106, comma 3 bis, della Legge n. 77 del 17.07.2020, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione annuale per l'anno 2020 è stato differito al 30.09.2020;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

PROPONE

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 29.03.2019, che di seguito si riepilogano:

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1. componente	€ 0,60	€ 57,90
2. componenti	€ 0,68	€ 124,71
3. componenti	€ 0,76	€ 160,34
4. componenti	€ 0,81	€ 195,97
5. componenti	€ 0,86	€ 258,32
6. componenti	€ 0,89	€ 302,87

Utenze non domestiche

	categorie di attività	Tariffa comprensiva della quota fissa e variabile (€/mq/anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 1,39
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 1,79
3	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	€ 1,16
4	Esposizioni, autosaloni	€ 1,18
5	Alberghi con ristorante	€ 3,18
6	Alberghi senza ristorante	€ 1,80
7	Case di cura e riposo, carceri e caserme	€ 2,08
8	Uffici, agenzie	€ 2,38
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	€ 1,81
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 2,33
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 2,53
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, estetista	€ 2,11
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 2,51
14	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 1,86
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 2,11
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense	€ 8,91
17	Bar, caffè, pasticceria	€ 8,02
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 5,58
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 5,05
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€ 8,97
21	Discoteche, night club	€ 3,34

	categorie di attività	Tariffa comprensiva della quota fissa e variabile (€/mq/anno)
22	Ospedali	€ 3,91
23	Banchi di mercato	€ 1,50

- 3) di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;
- 4) di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;
- 5) di dare atto che alle tariffe TARI sopra indicate deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Pesaro e Urbino, nella misura del 5%;
- 6) di dare atto altresì che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni previste, per l'anno 2020 a seguito dell'emergenza Covid-19, dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 24.07.2020 a sostegno delle utenze domestiche, nonché le agevolazioni di cui al Regolamento per il sostegno delle attività produttive e promozione del tessuto economico locale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28.04.2016, trovano copertura al Cap. 9580/455 – P.I.C. 1.09.02.01.001 - del bilancio di previsione finanziario 2020/2022, anno 2020, nell'importo di € 3.870,00, mentre le minori entrate derivanti dalle riduzioni/agevolazioni disciplinate dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 24.07.2020 “Agevolazione TARI per l'anno 2020 a seguito dell'emergenza Covid-19” (Riduzioni approvate ai sensi della deliberazione ARERA 158/2020), trovano copertura al Cap. 9580/456 – P.I.C. 1.09.02.01.001 - del bilancio di previsione finanziario 2020/2022, anno 2020, nell'importo di € 7.000,00;
- 7) di confermare, per l'anno 2020, le seguenti scadenze del versamento ed il numero delle rate:
 - 1^ rata scadenza 30 Settembre 2020, acconto pari al 50% dell'importo dovuto per l'anno 2020;
 - 2^ rata scadenza 30 Novembre 2020, saldo/conguaglio Anno 2020;
- 8) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98, secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere al perfezionamento della presente,

PROPONE

di applicare l'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, ai sensi dell'articolo 49 e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime il seguente parere di regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa: **FAVOREVOLE**.

IL RESP. SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO
(F.to Esmeralda Forlani)

Sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime il seguente parere di regolarità contabile: **FAVOREVOLE**.

IL RESP. SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO
(F.to Esmeralda Forlani)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta;

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione hanno espresso parere, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000: favorevole

- il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica;
- il responsabile del Servizio Economico-Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

Si apre la discussione.

Il Sindaco illustra la presente proposta di deliberazione e comunica che è stato assegnato al Comune, un finanziamento finalizzato a sostenere le attività economiche che hanno subito danni. Dopo di che non essendoci interventi, pone l'argomento all'approvazione:

con voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- di rendere propria la sovraesposta proposta di deliberazione che qui si intende integralmente approvata.

Dopo di che in considerazione dell'urgenza

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

COMUNE DI MACERATA FELTRIA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. 33

Data Delibera 24/09/2020

OGGETTO

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

<p>IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE</p> <hr/> <p>Data 16/09/2020</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SETTORE III <i>F.to Esmeralda Forlani</i></p>
<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE</p> <hr/> <p>Data 16/09/2020</p> <p>IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO <i>F.to Esmeralda Forlani</i></p>

COMUNE DI MACERATA FELTRIA
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Sig. Luciano Arcangeli

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Paolo Tinti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal **26/09/2020** al **11/10/2020**.

Macerata Feltria, li 26/09/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Paolo Tinti

È copia conforme all'originale.

Macerata Feltria, li 26/09/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Paolo Tinti

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diventerà esecutiva:

trascorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

Macerata Feltria, li 26/09/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Paolo Tinti

E' stata dichiarata **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** (ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267);

Macerata Feltria, li 26/09/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Paolo Tinti